CAMERA DEI DEPUTATI N. 2895

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FELICI

Presentata il 9 dicembre 1970

Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta intendiamo soddisfare le giuste aspirazioni degli ufficiali della riserva di complemento richiamati o trattenuti in servizio da oltre 20 anni. Trattasi di ufficiali benemeriti – ex combattenti – personale altamente qualificato e selezionato attraverso la frequenza di impegnativi corsi di qualificazione e di perfezionamento. Questi ufficiali hanno tutti superato i 53 anni di età: un loro reinserimento nella vita civile appare difficoltoso, problematico e assai improbabile.

La loro lunga esperienza e l'ormai provata capacità ne raccomandano l'ulteriore trattenimento in servizio, nell'interesse medesimo dell'amministrazione.

A questi ufficiali, molti dei quali decorati al valore, deve essere evitata la mortificazione della presentazione della domanda annuale, tendente ad ottenere il trattenimento per l'anno successivo.

Alle loro famiglie deve essere evitata la profonda preoccupazione, fino a divenire incubo, per l'eventuale mancata riconferma del proprio congiunto nell'impiego.

La precarietà del lavoro implica anche una mancata progressione di carriera. Infatti, la quasi totalità di essi non ha potuto raggiungere ancora il grado di tenente colonnello e molti quello di maggiore, nonostante tutti vantino una anzianità di nomina a sottotenente di oltre 28 anni.

La vigente legislazione, in ordine al trattenimento in servizio ed all'avanzamento dell'ufficiale appartenente alla categoria della riserva di complemento, è carente e, comunque, non aderente alle necessità di situazioni nuove. Queste norme potevano soddisfare le necessità dell'epoca, quando l'ufficiale rimaneva in servizio limitatamente al periodo minimo per soddisfare gli obblighi di leva.

Giova osservare che le norme predette non possono essere applicate all'ufficiale della riserva di complemento che rimane in servizio per oltre 20 anni. Questo ufficiale ha il diritto di esigere una progressione di carriera, che preveda per esso il raggiungimento del grado di tenente colonnello, prima del collocamento a riposo.

La situazione degli ufficiali della riserva di complemento esige una giusta e appropriata soluzione che assicuri loro:

la continuazione del trattenimento in servizio almeno per un quinquennio;

il conseguimento ad anzianità – a seconda dei casi – del grado di tenente colonnello o maggiore, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

L'amministrazione militare deve riconoscere giuste e legittime queste aspirazioni degli ufficiali della riserva di complemento.

Essi sono dipendenti della pubblica amministrazione, ma nei loro confronti, finora, sono stati adottati provvedimenti incompleti e privi di organicità.

La certezza dell'impiego, anche se limitata ad un quinquennio, ed il raggiungimento del grado di tenente colonnello costituiscono quindi l'aspirazione legittima della categoria sopra indicata.

Pertanto, onorevoli colleghi, ognuno di noi deve impegnarsi con senso di responsabilità perché sia resa giustizia a dei cittadini che da anni invocano i provvedimenti che si sottopongono al vostro esame ed al vostro giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli ufficiali della riserva di complemento, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in servizio alla data del 31 dicembre 1970, che abbiano prestato servizio militare durante il periodo compreso fra il 1940 e il 1945, continuano nel trattenimento in servizio fino alla data del 31 dicembre 1975 e, comunque, non oltre il limite di età fissato per il collocamento in congedo assoluto.

ART. 2.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo 1 e di grado inferiore a tenente colonnello, che abbiano almeno 26 anni di anzianità di nomina ad ufficiale, in deroga alle disposizioni vigenti, ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Gli ufficiali di cui al comma precedente per essere valutati per l'avanzamento devono avere almeno tre anni di anzianità nel grado rivestito, comunque conseguito.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.